

COMUNE DI ERTO E CASSO

STATUTO

Delibera n. 26 del 18/6/1994.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Erto e Casso (Provincia di Pordenone) è Ente autonomo locale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. Ha autonomia statutaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

Popolazione e Territorio

1. Sono Cittadini del Comune di Erto e Casso, i residenti nel territorio comunale.
2. Il consiglio Comunale può conferire, con atto solenne e motivato, la cittadinanza onoraria a persone che sono nate o sono di origine di Erto e Casso o abbiano operato nell'interesse della comunità, distinguendosi per alti meriti sociali, culturali, scientifici o sportivi.
3. Il Comune di Erto e Casso è classificato montano ad ogni effetto di legge.
4. Il territorio comunale è costituito dalla parte di territorio nazionale delimitato dai confini storici e tavolari; si articola nei centri abitati di Erto e di Casso, ed ai nuclei abitati di Forcai, Pineda, Val da Pont e San Martino.

Art. 3

Sede

1. Capoluogo del Comune è il centro abitato di Erto, ove hanno sede nel Palazzo Municipale gli organi e gli uffici comunali. Gli organi comunali possono riunirsi anche in sedi diverse.

Art. 4

Stemma

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso, e il cui modello è allegato al presente statuto.

Art. 5

Ricorrenza celebrativa

1. Ricorrenza celebrativa del comune è la data del 9 Ottobre di ogni anno, anniversario della tragedia del Vajont, considerata solennità civile per tutto il territorio comunale.

Art. 6 Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione residente nel suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, per un sempre maggiore progresso civile, culturale, sociale ed economico.
2. Nell'ambito delle sue competenze ed in collaborazione con gli altri Enti pubblici le istituzioni locali pubbliche e private, cura le funzioni amministrative soprattutto nei settori dei servizi sociali, dell'assetto, protezione e dell'utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno e alla valorizzazione delle risorse umane presenti in loco.
3. Promuove altresì, conseguenti alle suddette finalità, iniziative e provvedimenti per la tutela della salute, la tutela e la salubrità del territorio, il rispetto dell'assetto abitativo e naturale del territorio, dell'ambiente e l'incolumità degli abitanti, lo sviluppo del patrimonio culturale soprattutto nelle sue espressioni linguistiche, della toponomastica, di costume e di tradizioni locali, del patrimonio storico, artistico ed architettonico, l'inserimento attivo dei giovani nella comunità, la tutela e l'elevazione delle categorie più deboli, il diritto alla casa al lavoro ed allo sport e quant'altro necessario per innalzare la qualità dell'ambiente e della vita della collettività, impegnandosi inoltre in qualsiasi modo per evitare che la popolazione abbandoni la montagna.

Art. 7 Principi ed ideali d'azione

1. Il comune di Erto e Casso fonda la propria azione sui principi di libertà, di solidarietà e di giustizia indicati dalla costituzione, operando, anche nel quadro dell'integrazione tra i popoli, a intessere rapporti con altre comunità, nazionali e straniere, allo scopo di concorrere ad un mondo di progresso e di pace; opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana, cercando di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne impediscono la realizzazione, promovendo l'effettiva partecipazione dei suoi cittadini alla vita sociale, politica, economica e culturale del Comune, riconoscendo e sostenendo le forze e le associazioni locali che concorrono a queste finalità.
2. Il Comune di Erto e Casso è comune denuclearizzato e smilitarizzato, sul suo territorio non esistono centrali nucleari, centri militari, né depositi atomici o militari.

Art. 8 Rapporto con le istituzioni

1. Il Comune persegue i suoi obiettivi in un convinto rapporto di collaborazione con le Istituzioni dello Stato presenti nel suo territorio, in particolare con quelle poste a tutela dell'incolumità dei residenti e della integrità dell'ambiente, ne riconosce

- l'importanza dei compiti e ne apprezza l'impegno di servizio; collabora altresì con tutti gli Enti e organismi pubblici aventi sede nel Comune.
2. Riconosce e sottolinea il ruolo di promozione morale e sociale e di servizio svolto dalle organizzazioni di carattere religioso locali, stabilisce infine un proficuo rapporto con le istituzioni scolastiche ed educative locali per il comune fine di crescita morale e civile dei giovani.

Art. 9 Programmazione

1. Il Comune realizza la proprie finalità adottando come criterio della propria attività il metodo e gli strumenti della programmazione economico sociale e territoriale, concorrendo in tal modo alla determinazione degli obiettivi generali dello Stato e della Regione, ha facoltà di interpellare nella sua attività programmatoria le componenti economiche, sociali e culturali operanti nel suo territorio.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

Il consiglio Comunale

Art. 10 Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 11 Elezioni, composizione e durata in carica

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 12 Competenze

1. Il Consiglio Comunale è l'Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio ha competenza relativamente agli atti fondamentali fissati dall'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n° 142, e cioè :
 - a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali , i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali,e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per

la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

- c) le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni tra Comuni, quelle tra Comune e Comunità Montana e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari.
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell' articolo 36, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n° 142;

3. Spettano altresì al Consiglio:

- a) l'approvazione di documenti fondamentali, proposte, appelli, messaggi, ordini del giorno e simili riguardanti fatti o problemi della collettività locale o rilevanti avvenimenti di carattere nazionale e internazionale per cui sia opportuno l'intervento del Comune, a meno che non vi sussistano reali motivi di opportunità e di urgenza per cui essi possono essere deliberati dalla Giunta;
- b) l'approvazione di direttive generali, mozioni e raccomandazioni sull'azione politico-amministrativa della Giunta;
- c) l'istituzione e la nomina di commissioni previste da regolamenti deliberati dal Consiglio stesso, per cui sia prevista la costituzione con criterio proporzionale;
- d) la disciplina, attraverso l'istituzione di apposito regolamento, delle sue attribuzioni di controllo, quali le forme di collaborazione con il revisore del conto, la vigilanza su aziende e istituzioni, il controllo interno della gestione.

Art. 13

Regolamento Interno

1. Il Consiglio Comunale stabilisce attraverso l'adozione di apposito regolamento il proprio funzionamento, disciplinando tra l'altro e nel rispetto della legge:
 - a) i poteri e le attribuzioni della presidenza;

- b) l'istituzione dei gruppi consiliari e dei capigruppo, nonché l'eventuale istituzione di una conferenza dei capigruppo;
- c) le modalità di formulazione dell'ordine del giorno;
- d) le procedure di convocazione, delle sessioni, del termine di consegna degli avvisi, della località, del domicilio eletto, ecc.;
- e) la pubblicità delle votazioni;
- f) il quorum funzionale, nonché le modalità e le forme di votazione, con previsione, per le segrete, degli scrutatori;
- g) le forme e le modalità di discussione delle proposte e degli eventuali emendamenti;
- h) i principi per le modalità di documentazione e verbalizzazione, prevedendo, tra l'altro, i casi di esclusione di diritto del segretario;
- i) i termini e le modalità per il deposito degli atti del Consiglio per la seduta;

Art. 14

Commissioni consiliari

1. Per un migliore esercizio delle funzioni il Consiglio deve avvalersi di commissioni istituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Le Commissioni sono permanenti o temporanee o speciali. Il regolamento disciplinerà l'organizzazione interna, il funzionamento, le competenze e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 15

Il Consigliere Comunale, doveri e poteri

1. Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fa parte:
 - a) ha il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabilite rispettivamente dai regolamenti e dalla legge
 - b) ha diritto di presentare mozioni, interrogazioni e interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento.
 - c) Può svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in particolari materie, con esclusione del potere di firma per gli atti con rilevanza estrema.

Art. 16

Diritto di informazione

1. Il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dagli enti e istituzioni da esso dipendenti, le notizie e le informazioni in loro possesso, purchè connesse con l'esercizio del suo mandato. Ha altresì diritto di prendere visione e di chiedere copia dei provvedimenti comunali. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti e, più in generale, nello svolgimento delle proprie funzioni, il consigliere comunale, nei casi specificatamente previsti dalla legge, è tenuto al segreto d'ufficio.

Art. 17

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che abbia ottenuto, al momento dell'elezione, il maggior numero di voti, inteso questo come la somma dei voti di lista e dei voti individuali.

Art. 18

Decadenza

1. Si ha la decadenza dalla carica di consigliere comunale:
 - a) Per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità e delle incapacità contemplati dalla legge;
 - b) Per mancato intervento, senza giustificati motivi, ad una intera sessione ordinaria.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio, promossa dal Prefetto o su istanza di qualunque elettore del comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Art. 19
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate ai rispettivi Consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci a seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale della delibera di surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 20
Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari e potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento.
2. L'istituzione dei gruppi consiliari, la designazione dei capigruppo e le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabiliti dal regolamento.

CAPO II
La Giunta Comunale

Art. 21
La Giunta Comunale

1. La giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da due assessori, scelti fra i cittadini residenti anche non facenti parte del Consiglio ed aventi i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, nonché riconosciute doti di professionalità o esperienza amministrativa.

Art. 22
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le predisposizioni della legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i membri della Giunta, tra cui il vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione insieme alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
3. Chi ha ricoperto la carica di assessore in due mandati consecutivi, non può essere ulteriormente nominato assessore nel mandato successivo.

Art. 23
Durata in carica del Sindaco e della Giunta Comunale

1. In caso di morte, di decadenza, di rimozione, di dimissioni o impedimento permanente del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, le funzioni del Sindaco nel contempo sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, legge 19 marzo 1990, n° 55 modificato dall'articolo 1, legge 18 gennaio 1992, n° 16.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale, determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 24

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle norme vigenti.
2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 25

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.
2. Per le modalità delle elezioni si applicano le disposizioni del precedente articolo 23.

Art. 26

Decadenza della carica di Sindaco o assessore

1. La decadenza della carica di Sindaco e assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio, o promossa dal Prefetto o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Art. 27

Revoca degli assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 28

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio, per legge e che non rientrino nelle competenze del Sindaco del Segretario o dei funzionari dirigenti secondo le previsioni di legge o dello statuto; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e riferisce annualmente al Consiglio della propria attività nonché svolge attività propositive e di impulso nei confronti del medesimo.

Art. 29 Organizzazione

1. L'attività della Giunta è collegiale e si esercita secondo quanto prescrive il regolamento.

Art. 30 Funzionamento

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o in sua assenza dal Vicesindaco e delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Alle medesime possono partecipare esperti, tecnici e funzionari espressamente invitati.
3. L'esercizio delle attività della Giunta è fissato da apposito regolamento, adottato dalla Giunta stessa.

Art. 31 Funzione

1. Il Sindaco, è il responsabile dell'amministrazione comunale

Art. 32 Attribuzioni

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
 - b) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - c) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - d) sovrintende all'attuazione e all'osservanza dei regolamenti;
 - e) indice i referendum comunali;
 - f) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna e impartisce le direttive generali al Segretario comunale in ordine all'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- g) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio;
 - h) presiede, direttamente o tramite suo delegato, commissioni di studio e di lavoro, a carattere consultivo e propositivo;
 - i) provvede alla nomina designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico; in mancanza il Comitato regionale di controllo, adotta i provvedimenti sostitutivi come previsti dall'articolo 48 della legge 142/90;
 - l) sovrintende al corpo di polizia municipale;
 - m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - n) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni;
 - o) emana gli atti attribuitigli in materia di ordine e sicurezza pubblica, sanità ed igiene pubblica;
 - p) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - q) controlla l'attività urbanistico-edilizia e adotta con atto motivato i provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
 - r) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni a cui l'Ente partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - s) coordina le funzioni di controllo che il revisore del conto esercita nei confronti dell'Istituzione;
 - t) adempie a tutte le altre funzioni conferitegli dallo statuto, dai regolamenti comunali e dalla legge.
2. Quale ufficiale del governo, il Sindaco svolge altresì i compiti per i servizi statali demandatigli dalla legge.

TITOLO III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I L'amministrazione

Art. 33 Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio del servizio della collettività e della tempestiva ed esauriente risposta alle sue necessità, assumendo come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità e della economicità di gestione secondo i principi di responsabilità, di professionalità, efficienza, rispetto dell'utente.
2. Il Comune assume altresì come principio quello della separazione dei compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettante al Segretario comunale e agli uffici.
3. Gli uffici comunali si strutturano in settori funzionali, servizi e unità operative.

Art. 34 Personale

1. Il personale del Comune è inquadrato in ruolo organico deliberato dal Consiglio comunale.
2. Il suo stato giuridico e il trattamento economico sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento disciplina:
 - a) La dotazione organica del personale;
 - b) Le procure per l'assunzione;
 - c) La struttura e l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) L'attribuzione al Segretario comunale di responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - e) Le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;
 - f) Le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'articolo 51 –comma 7- della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale e ne garantisce l'esercizio dei diritti sindacali.

CAPO II Il segretario comunale

Art. 35 Funzione

1. Il Segretario comunale dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei precetti uffici e servizi, ne stabilisce le competenze e ne dirime i conflitti di attribuzione, stimolandone funzionalità e produttività.
2. Esamina ogni problema organizzativo e di gestione dell'apparato amministrativo del Comune e ne individua e ne attua soluzione, emanando direttive e adottandone i relativi atti, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio e dalla Giunta e nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.
3. In particolare, il Segretario comunale:
 - a. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei capi servizio e ne coordina l'attività;
 - b. Cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - c. Provvede all'istruttoria delle deliberazioni formulando e sottoscrivendo il relativo parere di legittimità;
 - d. Partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio;
 - e. Esprime pareri, formula proposte e predispone programmi agli organi elettivi in ordine agli interventi e alle attività da promuovere.
4. Nell'ambito delle proprie competenze provvede autonomamente.

Art. 37 Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento

1. Al fine di realizzare quanto previsto dal precedente articolo, il Segretario comunale secondo modalità stabilite dal regolamento:
 - a. Esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti di uffici e servizi;

- b. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, ai sensi della disciplina regolamentare;
- c. Adotta provvedimenti di modalità interna ed esterna, in osservanza degli accordi decrementali;
- d. Presiede la conferenza dei responsabili dei servizi;
- e. Provvede agli adempimenti in materia di procedimento amministrativo, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, quali la fissazione del termine del provvedimento, l'unità organizzativa e il funzionamento responsabile;
- f. Propone provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 78 del D.P.R. 3/57;
- g. Esercita potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza e inefficacia della specifica attività gestionale;
- h. Vigila e controlla le attività di gestione amministrativa dell'apparato comunale, sia nella fase di preparazione e formazione, sia in quella conclusiva e finale attraverso gli strumenti del controllo di gestione;
- i. Emanava direttive ed ordine nell'ambito delle sue attribuzioni;
- l. Propone all'Amministrazione i criteri di verifica dell'efficienza e della produttività del personale, ne cura i procedimenti e ne valuta i risultati;
- m. Dà attuazione ad ogni provvedimento preso dall'Amministrazione a seguito di accordi di contrattazione decentrata.

Art. 38

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Quale garante della legalità dei procedimenti amministrativi e della legittimità degli atti, il Segretario Comunale :
 - a) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, di cui cura direttamente o tramite incaricato la verbalizzazione, che sottoscrive e della quale è responsabile; partecipa altresì direttamente o attraverso proprio incaricato alle commissioni, ai collegi e agli organismi di cui è chiamato a far parte;
 - b) presiede l'ufficio comunale per le elezioni;
 - c) provvede all'attestazione su dichiarazione dei messi delle avvenute pubblicazioni all'Albo e della esecutività di provvedimenti ed atti.

Art 39

Responsabilità

1. Il Segretario Comunale esprime il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio sotto il profilo di legittimità.
2. E' responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione generale azione burocratica dell'Ente, attraverso il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi interessati, nonché direttamente responsabile per le iniziative e i compiti affidatigli.
3. Risulta inoltre responsabile unitamente al funzionario preposto degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al precedente primo comma.

CAPO II

Ordinamento dei servizi

Art. 40

Costituzione e partecipazione a enti e società

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondi, istituzioni, consorzi, aziende e società, ne approva lo statuto, che regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento dei medesimi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. La medesima delibera stabilisce le modalità di nomina e di revoca degli amministratori delle società, i quali debbono possedere le condizioni per la nomina a consigliere comunale e dei requisiti di professionalità e di capacità tecnico amministrativa.

Art. 41

Servizi in economia e concessioni a terzi

1. La prevalenza dei servizi del Comune, data la dimensione e le caratteristiche degli stessi, viene gestita in economia o affidata in concessione.
2. Nella gestione in economia, determinati servizi possono essere amministrati da un comitato di gestione, la cui composizione e le cui competenze amministrative, consultive e propositive sono previste dal regolamento, per la gestione del servizio. Detto comitato è presieduto dall'assessore responsabile del servizio.
3. Le concessioni a terzi andranno perseguite allorché sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale e sono disciplinate da apposito regolamento.

CAPO III

Ordinamento finanziario

Art. 42

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Il Comune di Erto e Casso tende alla ridefinizione, entro l'ambito della legge, della consistenza e della regolamentazione dell'uso civico in relazione ai mutamenti demografici, sociali ed economici intervenuti nella collettività, al fine di superare istituzioni anacronistiche ed eliminare sperequazioni tra i suoi cittadini.

Art. 43

Inventario

1. di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
2. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinate da un apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

Art. 44

Utilizzo del patrimonio

1. Il patrimonio comunale viene gestito in modo da rendere un effettivo servizio alla collettività o a mettere a disposizione reali risorse all'attività del Comune, con l'obiettivo della razionalizzazione dei beni e delle strutture e di realizzo economico.
2. Il Consiglio comunale stabilirà direttive e metodi per l'alienazione del patrimonio il cui mantenimento non risponda alle finalità suddette.

Art. 45 Contratti

1. Le norme relative ai procedimenti contrattuali sono stabilite dalla legge e disciplinate dall'apposito regolamento.
2. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 46 Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli esperti degli iscritti nei ruoli e negli Albi di cui all'art. 57 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Revisore è tenuto a svolgere il suo compito secondo le finalità e con le prescrizioni fissate dalla legge, perseguendo inoltre particolari obiettivi che il Consiglio comunale dovesse proporgli all'atto della nomina o successivamente, sempre al fine di dare maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Le modalità del suo operato sono stabilite dal regolamento.

CAPO V Attività normativa

Art. 47 Regolamenti

1. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 giorni presso l'Ufficio di Segreteria del Comune e del deposito verrà dato congruo avviso al pubblico con avviso posto sul l'Albo pretorio, a mezzo stampa ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni in merito e al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
3. Il regolamento resterà pubblicato dopo l'adozione per 15 giorni all'Albo pretorio comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti specificatamente disposto.

Art. 48

Ordinanze

1. Spetta al Sindaco adottare le Ordinanze per l'applicazione dei regolamenti comunali o per dare attuazione a disposizioni di legge o di regolamenti generali.
2. Spettano altresì al Sindaco le ordinanze straordinarie in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale che abbiano il carattere della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.

TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE

Art. 49 Convenzioni e consorzi

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati o per la loro gestione associata il Comune può stipulare convenzioni e costituire Consorzi, con le norme e le modalità stabilite dalla legge.
2. Enti associati sono gli altri Comuni, la Provincia.
3. I relativi atti, convenzioni e statuti, sono approvati dal Consiglio comunale.

Art. 50 Accordi di programma

1. L'amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

Art. 51 Comunità montana

1. Il Comune individua nella locale Comunità montana l'organismo per eccellenza preposto alla gestione associata di funzioni e servizi e alla comune programmazione dell'uso e dello sviluppo del territorio, soprattutto in ordine ai problemi inerenti alla difesa del suolo, alla tutela dell'ambiente e alla valorizzazione dell'economia montana.
2. Il Comune intende collaborare per la definizione dello statuto e della composizione degli organi della Comunità montana, sì da assicurare sempre maggiore funzionalità e rispondenza ai bisogni delle popolazioni locali.

Art. 52 Principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1. Fermo restando che spetta al Comune la rappresentanza della propria comunità e che pertanto è il medesimo il primo responsabile e il titolare della gestione del proprio territorio e delle proprie risorse in piena autonomia pur nel rispetto delle leggi statali e regionali e nelle competenze degli altri enti, il Comune attua le disposizioni che

disciplinano la cooperazione con la Provincia, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico e sociale, per il comune concorso alla determinazione e all'attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione.

Art. 53

Forme di collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune comparteciperà all'attività della Provincia:
 - a) formulando annualmente, nella predisposizione e nell'approvazione del bilancio di previsione, adeguate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale regionale in generale e dei piani di coordinamento in particolare;
 - b) predisponendo proposte e sottoscrivendo accordi con la Provincia per la realizzazione di opere o di programmi di rilevante interesse provinciale nel suo o in altri territori nei settori delle infrastrutture, dell'economia e dei servizi sociali.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

Istituto della partecipazione

Art. 54

Principi fondamentali

1. Il Comune afferma che la propria attività amministrativa, volta al servizio della collettività, comporta la partecipazione singola e associata dei cittadini, così che possa esplicitarsi in relazione alle effettive esigenze della comunità, secondo principi di democrazia, giustizia e trasparenza.
2. Afferma altresì che gli interessi sociali e culturali della comunità trovano concreta ed efficace manifestazione nel volontariato e nelle libere associazioni, che concorrono alla promozione della dignità e della libertà della persona, all'effettivo progresso civile della comunità e allo sviluppo del senso civico, in spirito di collaborazione e di solidarietà.

Art. 55

Volontariato e libere associazioni

1. Il Comune, pertanto, riconosce le libere associazioni presenti nel territorio operanti in campo socio-assistenziale, culturale e sportivo; concorre, se richiesto, alla loro istituzione e ne promuove, incoraggia e sostiene l'attività, mettendo a loro disposizione, previa regolamentazione, le proprie attrezzature, strutture e servizi, ed erogando, se necessario, contributi; ne chiede la collaborazione consultandole e coinvolgendole in organismi di partecipazione e in attività.
2. L'erogazione dei contributi sarà subordinata all'accertamento dell'effettiva natura volontaristica dell'associazione, dell'assenza di scopi di lucro, della natura, qualità e

diffusione del servizio svolto per la collettività, della presenza di una ancorchè minima regolamentazione statutaria e struttura organizzativa e della tenuta e presentazione di bilanci finanziari e di gestione, nonché la rendicontazione successiva dell'utilizzo del contributo stesso, il tutto secondo criteri e modalità da definirsi attraverso apposito regolamento.

3. Potrà altresì essere richiesta, al fine di promuovere un costruttivo rapporto di collaborazione e di coordinamento delle attività, la presenza di rappresentanti dell'Amministrazione comunale negli organi di amministrazione delle associazioni, purché ciò non abbia a compromettere l'autonomia e la libertà delle stesse e sia compatibile con i loro statuti.

Art. 56

Associazione Pro Loco

1. Tra le libere associazioni di volontariato operanti nel territorio comunale, particolare rilievo viene dato all'associazione Pro Loco di Erto e Casso, della quale il Comune riconosce:
 - a) il servizio reso alla collettività, con particolare riguardo alla cura e mantenimento delle manifestazioni e tradizioni storiche e popolari;
 - b) l'apporto di un volontariato impegnato, la positiva presenza attraverso attività e manifestazioni in tutto il territorio comunale, sostegno dato alle altre associazioni.
2. Nel riconoscere tale ruolo, il Comune è impegnato a garantire e a promuovere lo sviluppo dell'associazione, anche attraverso le prestazioni e i contributi di cui all'articolo precedente, tenuto altresì presente il dettato della legge, che prevede la presenza di rappresentanti del Comune all'interno degli organi direttivi dell'Associazione e il controllo dello stesso sui programmi e sui bilanci, anche al fine dei pareri richiesti dalla Regione.

Art. 57

Partecipazione popolare all'amministrazione locale

1. Il Comune favorisce la partecipazione della cittadinanza alla amministrazione locale, tramite gli organismi associativi di base, la cui istituzione e attività è stimolata e favorita.
2. Detti organismi, per essere riconosciuti, devono essere risultato di elezione popolare, elezione alla quale il Comune concorrerà assicurando locali e supporti tecnici e amministrativi, nonché avere un'adeguata regolamentazione.
3. Detti organismi possono sorgere anche per diretta iniziativa del Comune, con deliberazione del Consiglio comunale che ne regolerà istituzione, organizzazione e funzionamento.
4. In quest'ultimo caso il Comune metterà a disposizione, compatibilmente con le proprie disponibilità, una sede e le necessarie attrezzature.
5. Il Comune infine mantiene rapporti di collaborazione con altri organismi, i quali, pur mancando di uno o più requisiti di cui ai commi precedenti, dimostrino di rappresentare effettive istanze di carattere pubblico.

Art. 58

Forme di partecipazione

1. Oltre alle forme di partecipazione previste dall'articolo precedente, il Comune in quelle materie di competenza locale e di interesse collettivo, di sua iniziativa, o anche su richiesta non vincolante degli organismi di base e delle associazioni, promuove diverse forme di consultazione popolare, quali assemblee pubbliche, a carattere generale o di centri abitati o per categorie, indagini, distribuzione di questionari e quant'altro simile e opportuno, il tutto precedute dalla più estesa pubblicità sull'iniziativa.
2. Dette consultazioni non potranno aver luogo in coincidenza con qualsiasi operazione di voto.

Art. 59
Centri abitati

1. Il Comune individua nei centri abitati di cui al precedente articolo, i più naturali contenitori delle istanze di partecipazione popolare, riconoscendo e anzi contribuendo a valorizzarne le peculiari caratteristiche sociali e culturali, le tradizioni e le risorse locali, senza per altro assecondare forme di anacronismo e sterile campanilismo e avendo sempre di vista i problemi dell'intero territorio.

Art. 60
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
3. Il Sindaco, sentiti i competenti uffici, e, se l'argomento lo richiede, la Giunta comunale, darà adeguata risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza e degli eventuali successivi sviluppi del procedimento.
4. Le risposte dovranno essere sempre motivate e indicare gli uffici preposti.
5. La Giunta, di sua iniziativa e su motivata richiesta degli interessati, potrà sottoporre le predette istanze all'esame del Consiglio comunale.

Art. 61
Referendum comunali

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
2. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:
 - a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità;
 - c) nomine e designazioni di cui all'articolo 32, lettera n) della legge 142/90;
 - d) materie che sono già state oggetto di consultazione precedente con esito negativo.
3. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di 1/3 del corpo elettorale, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il regolamento disciplinerà le modalità per la raccolta e l'autentica delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

5. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto e la proposta sarà dichiarata accolta se avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.
6. I referendum possono essere revocati e sospesi, con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.
7. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

CAPO II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 62

Pubblicità degli atti

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

Art. 63

Diritto di accesso

1. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e le modalità previste da apposito regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3. La richiesta di accesso ai documenti deve essere in ogni caso scritta e motivata.

Art. 64

Diritto di informazione

1. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabilite dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
2. In ogni caso il Comune darà pubblicazione nell'Albo e secondo modalità previste dal suddetto regolamento dei suoi atti, dando informazione della sua attività e dei suoi provvedimenti anche a mezzo stampa, radio e televisione, nonché con la pubblicazione di notiziari, comunicati e avvisi di cui curerà la maggiore diffusione possibile.
3. Presso apposito ufficio comunale sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, dei regolamenti comunali e delle deliberazioni degli organi del Comune.

CAPO III

Difensore civico

Art. 65

Difensore civico

1. Date le dimensioni dell'ente, non viene prevista l'istituzione del difensore civico a livello comunale.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 66 Revisione dello statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di legge, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione. Le relative proposte avvengono per iniziativa della Giunta comunale o di uno o più consiglieri comunali ed i relativi atti devono essere trasmessi ai consiglieri almeno 30 giorni prima della seduta nella quale verranno esaminati.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorsi almeno cinque anni dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 67 Pubblicità dello statuto

1. Dello statuto verrà data la più ampia pubblicità al fine di assicurarne la conoscenza da parte di tutti i cittadini e degli enti del Comune, secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio comunale.

Art. 68 Regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. L'istituzione degli altri regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.
3. Fino all'adozione di detti regolamenti restano in vigore le norme di quelli vigenti, purché risultino compatibili con la legge 142/90.

Art. 69 Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Con l'entrata in vigore dello statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.